

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 347/17 xxx**  
**/Vodafone Italia S.p.A.**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>
<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche" e successive modifiche;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",

**VISTA** l'istanza GU14 n. 347 del giorno 22 giugno 2017 con cui la società xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Vodafone) ai

sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**RILEVATO** che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

La società istante, titolare di un contratto multi *business* su utenze fisse e mobili di cui al codice cliente n. 7.1805xxx con società Vodafone, lamenta la fatturazione d'importi difforni da quanto pattuito in sede di trattativa precontrattuale.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, parte istante ha dichiarato di aver aderito ad un'offerta economica dell'"agenzia territoriale Vodafone (Mediatel)" omnicomprendente di tutti i servizi, così composta: euro 458,00 iva esclusa al mese per la parte fissa del contratto, mentre per le utenze mobili euro 475,00 oltre IVA. Fin dal ricevimento della prima fattura n. AF01877960 del 6 febbraio 2015 pari all'importo di euro 1.443,34 riferita al periodo 15 dicembre 2014 – 2 febbraio 2015, rilevava l'incongruità rispetto a quanto contrattualizzato. Constatava che le fatture contenevano importi per il servizio "Vodafone Device Manager" ed inoltrava più volte la "richiesta di disattivazione del servizio Vodafone Device Manager in quanto totalmente inutilizzato". Oltre a ciò riscontrava l'attivazione di "nr. 8 sim dati a fronte delle nr. 3 sim effettivamente attive": ciò generava costi ben maggiori di quelli previsti e concordati. Segnalava più volte all'agenzia territoriale di Vodafone il problema, attendendo chiarimenti in merito, ma ricevendo "promesse (...) di interventi correttivi, senza ottenere alcun risultato".

Parte istante, nell'istanza di definizione della controversia, specificava che "a fronte di una offerta economica avuta dall'agenzia territoriale Mediatel abbiamo ricevuto fatture non congrue all'offerta fatta come segue: fattura AF01877960 + alta di euro 283 (IVA inclusa) + euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AV04935245 + alta di cura 549 (IVA inclusa) + euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AF08038309 + alta di euro 422 (IVA inclusa) + euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AF1164117 + alta di cura 712 (IVA inclusa) + euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AF1435821 + alta di cura 346 (IVA inclusa) + euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AF17528292 + alta di cura 122 (IVA inclusa) + euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AG0157718 + alta di euro 262 (IVA inclusa) + euro 100 di Vodafone Device Manager, (...), Fattura AG04871027 euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AG0783422 euro 100 di Vodafone Device Manager, AG11174599 euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura AG14563878 euro 100 di Vodafone Device Manager, fattura A017995845 euro 100 di Vodafone Device Manager, da considerare inoltre tutte quelle fatture che verranno emesse in futuro e che riporteranno ancora la voce il costo euro 100 del servizio Vodafone Device Manager".

Constatava l'addebito "di euro 300,00 per il servizio "Vodafone Device Manager" mai disattivata per il periodo da aprile [alla data della presentazione dell'istanza di definizione]" .

In data 4 maggio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) lo storno/rimborso delle somme contestate nelle fatture contestate, come specificate in istanza;
- ii) *“euro 900 per fatture pagate al vecchio fornitore (Terra Spa), in quanto non è stata migrata nelle tempistiche adeguate (...) la rete dati su Fibra (è stato portato il collegamento a Febbraio 2017, ma il passaggio effettivo è stato fatto solo a Maggio 2017)”*;
- iii) *“relativamente alle SIM dati non richieste e già contestate, [lo storno] delle penali di recesso anticipato pari ad euro 500”*;
- iv) *“indennizzo forfettario di euro 1,950 per i costi che abbiamo dovuto sostenere, relativamente al controllo effettuato dal (...) consulente, le necessarie verifiche contabili, i costi di trasferimento dalla (...) sede al Corecom di competenza e varie. Il totale ad oggi richiesto ammonta ad euro 8.430 circa”*.

## **2. La posizione dell'operatore.**

La società Vodafone, in data 24 luglio 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha dedotto l'*“infondatezza della pretesa di controparte e assenza di prova in ordine ai disagi lamentati”*, sostenendo che l'*“esposizione dei fatti rappresentati da controparte non trovano riscontro nella documentazione in possesso di Vodafone”*.

Inoltre ha dedotto quanto segue:

- *“da verifiche tecniche emerge che, a seguito della sottoscrizione del contratto che si deposita (doc.2), Vodafone ha regolarmente adempiuto somministrando il servizio predetto”*;
- *“gli importi fatturati (...) risultano regolarmente calcolati e dovuti, peraltro, l'opzione bus-device risulta attivata poiché richiesta (doc.3)”*;
- *“l'istante ha già ricevuto uno sconto elevato, come da mail che si allegano (doc.4) e due riaccrediti: il primo di euro 730 (doc.5) in data 2.12.2015, ed il secondo di euro 6.06.2015 di euro 500 (doc.6)”*.

Infine l'operatore ha dedotto che *“a carico dell'istante risulta un insoluto pari ad euro 2.433,48, come da situazione contabile che si allega (doc.7)”*.

## **3. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

*In primis* occorre evidenziare che la presente disamina non può avere ad oggetto la domanda *sub ii)*, atteso che tale doglianza è stata introdotta per la prima volta con la proposizione del presente procedimento di definizione. Si richiama al riguardo l'art. 14, paragrafo III.1.2, delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS, che stabilisce che *“In primo luogo, si deve necessariamente verificare che l'oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima, poiché altrimenti, se si ammettesse l'ampliamento dell'esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni”*.

Sempre in via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità delle pretese risarcitorie contenute nella domanda *sub iv)* in quanto le stesse esulano dalla competenza dell'Autorità e dalla cognizione dei Corecom, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, essendo di competenza esclusiva dell'Autorità

giudiziaria ordinaria. Le richieste di risarcimento dei danni, tuttavia, possono essere interpretate come richieste di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, come statuito dal paragrafo III.1.3 delle "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche" di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS. Secondo le medesime Linee Guida, inoltre, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ribadito come la propria competenza alla liquidazione degli indennizzi e dei rimborsi dovuti debba essere intesa a prescindere dalla specifica formulazione della domanda posta dall'utente, avuto riguardo alle sopracitate Linee Guida, secondo cui "[i]l contenuto delle singole richieste di parte, invece, può essere interpretato in maniera più sfumata [...] in un'ottica di tutela dei contraenti deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare".

In quest'ottica, la richiesta *sub iv)* d'"indennizzo forfettario di euro 1,950", dovrà essere interpretata come richiesta d'indennizzo per il disservizio derivante dalla difformità fra quanto pattuito e quanto effettivamente fatturato. Infatti, al termine dell'istruttoria procedimentale e dopo aver esaminato la documentazione, è risultato che il caso in esame verte sostanzialmente su una mancanza di trasparenza e informativa precontrattuale, a causa della quale l'istante ha stipulato un contratto ritenendo di aderire ad un'offerta omnicomprendiva per la gestione delle utenze mobili e fisse.

Nel merito:

Sulla difformità della fatturazione rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

Parte istante ha lamentato la fatturazione di costi non congrui rispetto a quanto previsto dall'offerta concordata con l'agente Vodafone, mentre l'operatore ha depositato la documentazione attestante la sottoscrizione contrattuale, specificando di aver già riaccreditato somme relative a quanto contestato.

In via generale, con riferimento alla contestazione di parte istante, giova ribadire richiamare l'orientamento consolidato secondo cui, in base ai principi sull'onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni di cui alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; 26 gennaio 2007 n. 1743; 19 aprile 2007 n. 9351; 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009, n.15677 e da ultimo Cass., sez. II, 20 gennaio 2010 n. 936), "il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi".

Con riferimento all'ambito delle telecomunicazioni, la Delibera Agcom n. 417/01/CONS, allegato A), detta le linee guida relative alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni che gli operatori devono rispettare. In particolare, dalla citata delibera si evince che le informazioni rivolte al pubblico devono essere ispirate al necessario principio di trasparenza e garantire la comprensibilità dell'informazione, della comunicazione pubblicitaria e facilitare i processi di comparabilità dei prezzi. Inoltre, la Delibera Agcom n.179/03/CSP, Allegato A), all'articolo 4 evidenzia che: "gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi (...) la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (...) avviene secondo criteri uniformi di

*trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli*". Ne consegue, che gli utenti hanno diritto ad essere informati in modo chiaro, esatto e completo, perché solo in questo modo viene realmente tutelato il diritto di scelta dell'utente finale e la conseguente possibilità di orientamento consapevole verso una diversa offerta commerciale.

L'operatore, nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'utente ad oggetto le somme eccedenti rispetto a quanto contrattualmente pattuito, ha dedotto che *"gli importi fatturati (...) risultano regolarmente calcolati e dovuti"*, allegando la P.d.A. sottoscritta. A titolo meramente esemplificativo si può osservare, tuttavia, che tale documentazione non è completa dal punto di vista dell'indicazione di tutte utenze e dei corrispondenti profili tariffari. L'operatore avrebbe dovuto dare conto, nel dettaglio, del computo risultante dalla applicazione delle condizioni contrattuali applicate in fattura dimostrando la regolarità della tariffazione.

Da parte sua, l'istante ha allegato alla documentazione ricevuta dall'agenzia territoriale Vodafone sulla base della quale ha aderito alla proposta. Nello specifico si tratta di un prospetto inerente una *"Soluzione tariffaria rete fissa"* composta da due offerte denominate *"Soluzione Azienda Medium 5"* e *"Soluzione Azienda Servizio Turbo"*. Il costo dell'offerta economica (*"per 7 fissi, 5 interni mobili su cellulari, ADSL Medium 5, Device Manager su 10 utenze, ed altri servizi"*) era pari ad euro 458,00 iva esclusa al mese. Tale offerta (si legge nella specifica) *"si compone di costi infrastrutturali legati a canoni di servizio ed eventuali opzioni, di profili tariffari e costo delle chiamate generati dai piani fissi e mobili, per le direttrici nazionali ed estere"*.

Per quanto attiene invece all'offerta per le utenze mobili, il costo onnicomprensivo, che si evince dalla proposta economica allegata all'istanza, è pari ad euro 475,00. Tale offerta (si legge nella specifica) *"si compone di canoni per i profili tariffari e costo delle chiamate di traffico generati dai telefoni mobili"*.

Viceversa la documentazione in atti, allegata dall'operatore, non è esaustiva in merito all'informativa resa all'utente circa l'offerta sottoscritta, né risponde analiticamente alle difformità riscontrate dall'utente rispetto alle due offerte economiche presentate dall'agenzia e prodotte in atti.

Inoltre, in merito a quanto addotto da Vodafone circa l'erogazione di sconti e di accrediti, occorre notare che il carteggio fra l'agenzia di riferimento e il gestore attiene alla *"campagna sconto del 20% Canone Connettività"* e *"sconto 100% Offerta Turbo Gennaio"*. Tali comunicazioni sono del 30 gennaio 2015 e quindi precedenti alle fatture contestate e non possono essere considerati accrediti emessi in relazione alla *res controversia*. Lo stesso dicasi dell'accredito di euro 730,00 che, come modalità di erogazione indica l'accredito sulla prima fattura e come causale *"Rimborso Penali per Acquisizione"*

Inerente al periodo di fatturazione contestata è, invece, il riaccredito di euro 500,00 dell'11 maggio 2015.

Ne deriva che, in assenza di controdeduzioni da parte della società Vodafone, la medesima è tenuta a provvedere alla regolarizzazione, al netto delle note di credito emesse dall'operatore, della posizione amministrativa - contabile inerente alle utenze telefoniche fisse e mobili di cui al codice cliente n. 7.1805039, mediante lo storno e/o rimborso di tutti gli importi addebitati a far data 5 febbraio 2015, eccedenti l'offerta sottoscritta pari ad euro 458,00 iva esclusa al mese per la parte fissa del contratto, e euro 475,00 oltre IVA per la parte mobile del contratto;

#### Sull'attivazione non richiesta del profilo tariffario Device Manager su n. 10 utenze

Parte istante ha contestato l'attivazione non richiesta del profilo *"Device Manager"*, laddove l'operatore ha sostenuto che l'istante ha sottoscritto l'offerta comprensiva di tale profilo.

La richiesta della società istante di cui *sub iv)* non può trovare accoglimento in quanto non può ravvisarsi alcuna attivazione dell'opzione tariffaria senza consenso dell'istante, atteso che gli addebiti inerenti a tale profilo sono a ritenersi ricompresi nell'offerta di euro 475,00 oltre IVA. Infatti dalla documentazione in atti emerge che tale profilo è incluso nella proposta economica inviata dall'agente all'utente e, oltretutto, risulta allegato il prospetto informativo dell'opzione "Vodafone Device Manager", descritta come un servizio che mette "a disposizione una consolle semplice ed intuitiva per gestire e garantire la sicurezza dei dispositivi mobili della (...) Azienda".

Sulla richiesta di storno/rimborso delle penali.

La domanda *sub iii)* volta ad ottenere, "relativamente alle SIM dati non richieste e già contestate, [lo storno] delle penali di recesso anticipato pari ad euro 500", può essere accolta atteso che, in assenza di contro deduzioni da parte dell'operatore, la previsione contrattuale di euro 500,00 per il recesso anticipato non può dirsi conosciuta dall'istante e se ne dispone lo storno/rimborso

Ciò posto l'istante ha diritto alla regolarizzare della posizione contabile-amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della somma di euro 500,00, oltre al ritiro, a cura e spese dell'operatore della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 2 marzo 2020;

**DELIBERA**

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 22 giugno 2017 dalla società xxx nei confronti dell'operatore Vodafone Italia S.p.A., che detto operatore provveda a:

- 1) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante:
  - a) la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.
- 2) regolarizzare, al netto delle note di credito già emesse, la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) oltre al ritiro, a cura e spese dell'operatore della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto:
  - a) di tutti gli importi addebitati a far data 5 febbraio 2015, eccedenti l'offerta sottoscritta pari ad euro 458,00 iva esclusa al mese per la parte fissa del contratto, e euro 475,00 oltre IVA per la parte mobile del contratto;
  - b) della somma di euro 500,00 a titolo di penali per il recesso anticipato.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 2), lettera a) e lettera b) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Cinzia Guerrini*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*